



Allegato alla deliberazione C.C./G.C.
n. 9 del 28/05/15

COMUNE DI CORTENO GOLGI
(Provincia di Brescia)

Regolamento in materia di
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1* - Oggetto del Regolamento
- Art. 2* - Soggetto attivo
- Art. 3* - Soggetti passivi
- Art. 4* - Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 5* - Variazione dell'aliquota
- Art. 6* - Modalità di versamento
- Art. 7* - Esenzioni
- Art. 8* - Soggetti Responsabili
- Art. 9* - Attività di accertamento

TITOLO II - NORME FINALI

- Art. 10* - Entrata in vigore ed efficacia
- Art. 11* - Clausola di adeguamento
- Art. 12* - Pubblicità del Regolamento e degli atti

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
- 2.** Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
- 3.** Per la disciplina dell'imposta devono intendersi richiamate tutte le normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello statale.

Art. 2

Soggetto attivo

- 1.** Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche è il Comune di Corteno Golgi.

Art. 3

Soggetti passivi

- 1.** Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Corteno Golgi, alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteria di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è determinata nella misura di 0,4 punti percentuali per l'anno 2015;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7
Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Art. 8
Soggetti Responsabili

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 9, comma 2, e 12 commi 1 e 2, del presente Regolamento.

Art. 9
Attività di accertamento

1. L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF avviene unitamente all'accertamento della collegata imposta sui redditi, a cura degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria statale.

2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, il Comune fornisce all'Amministrazione finanziaria statale informazioni e notizie utili.

TITOLO II - NORME FINALI

Art. 10

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2015 e trova quindi la sua efficacia a partire da tale data.

Art. 11

Clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 12

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Il presente Regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, secondo normativa vigente e con le procedure, tempistiche e modalità prescritte dalla stessa.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il Regolamento verrà inoltre pubblicato sul sito internet del Comune, nonché sul sito internet della Fondazione IFEL o similari (in base alla vigente prassi).